

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 122 del 18/12/2018

OGGETTO: Art.12 comma 4 Legge 23/12/1999 n.488. Individuazione zone non metanizzate del territorio comunale.

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 - diciotto - del mese dicembre alle ore 18:15 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	*
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	*
MANFREDA TEODORO	Consigliere	-
ROSSI PAOLO	Consigliere	-
MEONI LUCIANO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
BERTI FABIO	Consigliere	*
FERRI ALESSANDRO	Consigliere	*
MORONI MARCO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che la lettera c) dell'art.8 – comma 10, della Legge n.448 del 23/12/1998, così come sostituita dall'art.12, comma 4, della Legge 23/12/99 n.488 laddove si prevede, tra l'altro, per compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento complessivo dell'accisa applicata al gasolio e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibili per riscaldamento, una riduzione del costo dei predetti gasolio e gas di petrolio liquefatti applicabile ai combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni di Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n.412 del 1993;

Considerando che questo Comune ricade nella zona climatica E di cui al D.P.R. n.412 del 1993 ed essendo parzialmente metanizzato, non è stato incluso nell'elenco dei Comuni non metanizzati di cui al decreto del Ministro delle Finanze datato 9 /03/1999;

Visto l'art.4, comma 2, del Decreto Legge 30/09/2000 n.268, convertito, con modificazioni nella Legge 23/11/2000 n.354, laddove si prevede che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) dell'art.8, comma 10, della Legge n.448 del 1998, così come sopra sostituito, per "Frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2 – comma 4, del D.P.R. 26/08/1993 n.412 ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

CHE con l'art.27 della legge 23/12/00, n.388 vengono ribadite le agevolazioni per il gasolio e il GPL usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23/12/098 n.448, come sostituito dall'art.12, comma 4, della legge 23/12/99, n.488, secondo le procedure di cui al DPR 30/9/99, n.361

CHE l'art.5 del decreto-legge 1/10/2001, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/11/2001, n.418 prevede "Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali";

CHE l'art.13, comma 2, della legge 28/12/2001, n.448 (Legge finanziaria 2002) stabilisce che" in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art8, comma 12 della legge 23/12/99, n.448, relativamente ai comuni ricadenti nelle zona climatica E, di cui al DPR 26/08/93, n.412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";

CHE quanto individuato nei punti precedenti è stato ribadito anche nelle successive leggi finanziarie per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008;

VISTA la determinazione 23/01/2001 dell'Agenzia delle Dogane pubblicata in G.U. Del 30/01/2001, n.24 nella quale, si stabilisce che una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti a cui è allacciata;

RICORDATO, altresì, che con la legge finanziaria anno 2010, a partire dal 1 gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale

climaticamente svantaggiate, previsto dall'art.13, comma 2, della legge 28/12/2001, n.448, e che, pertanto, la riduzione del prezzo del combustibile da riscaldamento dell'anno 2010 si applica alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati della stessa zona, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale

DATO ATTO che, questa precisazione consegue a quanto previsto dall'art.4 del D.L. n.268/2001, il quale, ai fini dell'applicazione della normativa suddetta, esplicita il concetto di frazione intesa come porzione edificata, ubicata a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

CHE, per effetto del terzo comma del citato art.4, il riferimento alle frazioni non metanizzate i cui abitanti possono usufruire del combustibile da riscaldamento, è limitato “alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E”;

Che in merito ai criteri con i quali individuare le zone servite dal gas metano, si sono avute presenti diverse soluzioni adottate da altri enti, mediante apposite deliberazioni del proprio organo consiliare;

Che, a tal proposito, va rilevato che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come “metanizzata” e che le altre amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali;

DATO ATTO che , alla luce di quanto comunicato dall'agenzia delle dogane con la citata nota prot.n.5961 del 15/01/2010, che invitava i comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si è reso necessario procedere alla modifica della cartografia, al fine di individuare l'area del centro abitato dove ha sede la casa comunale all'interno della quale non risulta più applicabile l'agevolazione fiscale di che trattasi;

che all'interno delle zone che si trovano al di fuori del centro abitato dove è ubicata la casa comunale, occorre procedere ad una individuazione di porzioni di territorio non soggette ad agevolazioni, nel rispetto del principio del buon andamento, in modo da non violare le posizioni soggettive degli utenti, anche in considerazione delle numerose istanze presentate dai cittadini;

che, alla luce di tale principio, su volontà dell'amministrazione, la soluzione più corretta da applicare sembra essere quella di considerare “non Metanizzate” le zone non ricomprese nei centri abitati serviti dalla rete metanizzata e all'esterno di una fascia di 30 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, al fine di garantire una applicazione delle agevolazioni ad una fascia più ampia di popolazione;

che, pertanto per l'individuazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale e gli altri centri abitati serviti dalla rete metanizzata si è fatto riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 08\11\2012 con cui venne approvato l'aggiornamento definitivo delle perimetrazioni dei centri abitati del Comune di Cortona ai sensi del disposto dall'art. 4 del D.lgs 285/1992 (*Nuovo Codice della Strada*) e dall'art. 5 del DPR 495/1992 (*Regolamento di Attuazione del nuovo CDS*), così come integrata dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 114 del 05/12/2013, n.51 del 24/07/2014, n.31 del 19/03/2015 e n.87 del 09/06/2016, n.39 del 02/03/2017 ;

che, altresì, si è giunti ad individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori dei centri abitati, una fascia di 30 metri nelle diverse direzioni, a partire dalla rete pubblica di distribuzione del gas, avendo a suo tempo sentito il gestore delle reti metanizzate, per quanto attiene ai costi di allacciamento, e tenendo presenti diverse soluzioni adottate da altri enti mediante apposite

deliberazioni del proprio organo consiliare;

che la scelta di una fascia pari a 30 metri nelle diverse direzioni, si basa su una valutazione del costo forfettario fisso imposto dalla società gestore per allacciamenti fino a 10 metri lineari (...misurati dal centro strada ove insiste la tubazione fino all'uscita della tubazione dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire....), pari ad € 1.600,00, oltre ad un incremento del 12% del detto contributo di allacciamento per ogni metro lineare di eccedenza, congiunta ad una valutazione di benefici economici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso;

che si è ritenuto, inoltre, opportuno precisare che, qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", risulta comunque ammesso a godere del beneficio di legge;

dato atto che, come indicato anche dalla Circolare dell'agenzia delle dogane del 28/12/2012 emerge l'assenza di norme che hanno modificato la piena vigenza dell'art.8, comma 10, lett.c) della legge 448/98, e che pertanto si ritiene la stessa pienamente efficace nella sua applicabilità;

Tenuto conto, pertanto, degli aggiornamenti cartografici relativi alla rete gas forniti dalla società gestore CENTRIA s.p.a è stata predisposta la planimetria, agli atti di questo ufficio, nella quale viene data una visione di insieme delle aree metanizzate escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale, con l'aggiunta delle zone individuate come:

N.A. Casorbica;

C.S. Cortona (Essolina);

N.A. San Marco in Villa

N.A. Salcotto;

DATO ATTO, quindi che la planimetria agli atti di questo ufficio, riporta i centri abitati e le zone del comune di Cortona che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e gli altri centri abitati serviti dalla rete metanizzata e all'esterno della fascia di 30 metri, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di combustibile (gasolio e GPL) da riscaldamento;

PRECISATO che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti con il supporto degli uffici URP e DEC del Comune di Cortona;

DATO ATTO che la planimetria predisposta dall'Area Tecnica del Comune di Cortona, una volta approvata sarà consultabile nel sito del Comune di Cortona: www.comunedicortona.it;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.448 (art.8 comma 10 lett.c) e s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n.488 (art.12 comma 4);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art.39;

Vista la legge 23 novembre 2000, n. 354, art.4 comma 2;

vista la legge 23 dicembre 2000, n.388, art.27;

Viste le note del 31/12/1999, del 15/01/2010 e del 28/12/2012 dell'Agenzia delle Dogane;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000."

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la planimetria, in atti presso questo ufficio, riportante i centri abitati e le zone del comune di Cortona che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e gli altri centri abitati serviti dalla rete metanizzata e all'esterno della fascia di 30 metri, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di combustibile (gasolio e GPL) da riscaldamento, così come meglio indicato in premessa;

Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero delle Finanze e al ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

Di dare la più ampia pubblicità al presente provvedimento.

Vista l'urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, con voto unanime, espresso per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**